

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse: di **Antonio Guerrieri**, nato a Locri (Rc) il 27.06.1983 e residente in Locri (Rc) alla Via Matteotti 39, c.f. GRRNTN83H27D976C, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., **Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

Contro: la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

Contro: **Dromedian srl** (c.f. 02147390690), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Po, 43, 66020 Zona Industriale Val Pescara (CH), *altra resistente*;

nei confronti di: **Coralba Tornabene** (presso il domicilio digitale: c.tornabene@consulentidellavoropec.it), **Roberto Sechi** (presso il domicilio digitale pec: avv.robertosechi@pec.it), **Patrizia floris** (presso il domicilio digitale pec: florispatrizia@pec.it), *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

- 1) **Dell’Avviso recante l’aggiornamento on line dei punteggi dei concorsandi per il Profilo Ispettore Tecnico (ISP), tra cui il ricorrente, in riferimento alla prova scritta del Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18.11.2022 sul sito di Formez Pa;**
- 2) Della **Graduatoria di merito del Concorso INL – profilo ISP** pubblicata in data 28.12.2022 sul sito di Formez PA, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non viene incluso il ricorrente;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. l’Esito della prova scritta del ricorrente pubblicato sull’area personale del sito di Formez Pa, per come rettificato in data 18.11.2022; e. tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa; f. i verbali di correzione della prova scritta del ricorrente inerenti la rettifica del 18.11.2022; g. il Verbale n. 17 dell’08.10.2022 della Commissione di concorso; h. gli atti e/o verbali della società Dromedian Srl relativi al quesito di cui in narrativa a cui fa riferimento il Verbale n. 17 – 2022; i. Ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;

per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso con conseguente aumento del punteggio ottenuto, ammissione alla fase di valutazione dei titoli e inserimento in Graduatoria;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, , a ripristinare il punteggio di cui ai provvedimenti di rettifica del 04.08.2022 e 05.09.2022 con conseguente inserimento in Graduatoria previa valutazione dei titoli; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

In subordine,

per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente in favore del ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11.02.2022 veniva pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Di seguito la ripartizione:

- **1.174 risorse nel profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;**
- 25 risorse nel profilo di funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- 50 risorse nel profilo di funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La procedura di concorso si sarebbe distinta in due fasi: 1) prova scritta digitale distinta per codici di concorso; 2) valutazione dei titoli.

La prova scritta si sarebbe intesa superato con votazione minima di 21/30esimi.

Dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due suddette fasi si sarebbe formata infine la Graduatoria di merito.

Per quanto Qui di interesse, giova specificare che, ai sensi dell'art. 6 del bando, la prova scritta sarebbe consistita in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti che si sarebbe articolata come segue:

a) una parte composta da venticinque quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

A. Profilo ispettore tecnico (Codice ISP):

- macchine e impianti;
- scienze delle costruzioni;
- disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

- regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;
- normativa in materia di radiazioni ionizzanti;
- elementi di chimica;
- elementi di diritto del lavoro;
- lingua inglese;
- utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi;

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. I criteri di assegnazione dei punti sono i medesimi della sezione precedente;

c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

In quest'ultimo caso, a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

Il Dott. Antonio Guerrieri sosteneva la prova per il profilo ISP in data 11.07.2022.

Il test, tuttavia, presentava un quesito facente riferimento ad un testo normativo non aggiornato e quindi si presentava fuorviante, erroneo nella formulazione ed ambiguo;

invero, il quesito n. 2 testualmente recitava *“A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano”*; con le seguenti opzioni di risposta: 1) *“unicamente i trattori agricoli e forestali”*; 2) *“le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare”*; 3) *“unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”*.

In prima correzione, all'esito della prova scritta, veniva considerata corretta solo la risposta n.3) (*“unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”*); il ricorrente – spiazzata dalle innumerevoli ambiguità del testo – non aveva inteso fornire risposta

per non incorrere in penalità, perdendo la possibilità di ottenere punti in riferimento a tale ambiguo quesito.

All'esito della prova scritta, l'odierno ricorrente risultava non idoneo con punteggio di **20.875 pt.** (29 corrette – 7 errate – 4 non date).

Tuttavia, a seguito di innumerevoli censure inviate dai concorsisti in autotutela, la Commissione esaminatrice *sue sponte* rivedeva la propria posizione in merito al quesito, ritenendo, tanto implicitamente quanto espressamente, la formulazione dello stesso comunque non corretta nel suo riferimento normativo, ovvero non chiara, ovvero ambigua e non chiaramente e certamente univoca; così aggiornava il punteggio relativo al quesito ritenendo le risposte date o mancate quali "*sempre corretta*", uniformandosi ai principi vigenti in materia. La stessa Commissione infatti nel provvedimento n. 6 del 28.07.2022 espressamente assume e riconosce "*che vadano considerate esatte tutte le risposte, poiché il quesito è formulato in maniera errata*".

Per effetto di tale ravvedimento il ricorrente risultava essere **idoneo** con punteggio di **21,625**.

In data 15.09.2022, sempre a mezzo del sito Formez PA, veniva notificato il numero degli idonei per ogni singolo profilo del concorso in oggetto, che per il profilo ISP era di 1544 idonei su 8342 partecipanti. Tra gli idonei, a seguito dell'aggiornamento punteggi, come detto, vi era anche il ricorrente.

In data 11.10.2022 ci si avvedeva che le prove - e i relativi esiti - sul portale Concorsi Smart erano scomparse e ciò senza alcuna spiegazione o chiarimento da parte dell'amministrazione Formez, nonostante le innumerevoli mail e pec di richiesta chiarimenti in merito a sì tale anomalia da parte di innumerevoli candidati. In data 18.11.2022 con successivo provvedimento pubblicato sul sito Formez PA veniva reso noto ai concorsandi per il profilo ISP un nuovo aggiornamento dei punteggi della prova del concorso in oggetto, all'esito del quale - dopo più di 3 mesi dalla sopravvenuta idoneità – il ricorrente non veniva più ritenuto idoneo, riportando un punteggio di 20,875.

Dai verbali assunti a seguito di accesso agli atti presentato si apprendeva che la rielaborazione dei punteggi delle prove scritte era stata affidata alla società Dromedian Srl.

Tanto premesso, al Dott. Guerrieri non resta che tutelare i propri diritti tramite il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. **Carenza di istruttoria.**
2. **Motivazione perplessa, contraddittoria, apparente e carente.**
3. **Violazione del principio del giusto procedimento.**
4. **Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.**
5. **Ingiustizia grave e manifesta.**
6. **Contraddittorietà tra atti amministrativi.**
7. **Violazione di Linee Guida.**
8. **Violazione della par condicio concorsorum.**
9. **Violazione del principio del giusto procedimento.**

In primo luogo, occorre evidenziare come nel merito il ricorso trovi fondamento: il *modus operandi* della Pa adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto connotato innanzitutto da carenza di istruttoria e da motivazione perplessa, apparente e carente.

Invero, la II^o rettifica intervenuta sul quesito – “*A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano*” – è sganciata da qualsivoglia dato istruttorio apprensibile o deducibile dall'Avviso pubblicato il 18.11.2022 o dall'Esito prova post rielaborazione pubblicato (*rectius* gli atti impugnati in via principale) i quali non recano affatto le ragioni sottese al mutamento di soluzione per il quesito in questione, rendendo di fatto impossibile ai concorrenti apprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla P.a. nell'operarlo. Né tantomeno i Verbali forniti a seguito di accesso agli atti richiesto da alcuni concorsisti (e acquisiti dal ricorrente casualmente) chiariscono tali perplessità: nel Verbale n. 6 del 28.07.2022 il quesito viene espressamente definito “errato” e ciò sulla base delle istanze inviate dai concorsisti, - salvo poi con Verbale n. 17 del 08.10.2022 essere definito inopinatamente “corretto”. Invero, la P.a. , in quest'ultimo atto, sebbene abbia dato atto della “difficoltà tecnica nell'esegesi e nella ricostruzione del dato normativo”, ha ri-confermato come corretta soltanto l'opzione n. 3 (“unicamente le macchine per l'applicazione dei pesticidi”) e ciò sulla scorta delle seguenti motivazioni (le quali sarebbero state formulate da Dromedian Srl, società a cui è stata affidata la rielaborazione dei quesiti): “*alla ricostruzione aggiornata del dato normativo consegue necessariamente un'unica risposta corretta quella indicata con lett. B ovvero “unicamente le macchine per l'applicazione dei pesticidi”.*”

Null'altro viene chiarito sul punto, atteso che peraltro viene richiamato un verbale, il n. 4 del 29.07.2022, sconosciuto. Dunque, la P.A. , con verbale n. 6 di luglio 2022 ha dapprima ritenuto errato il quesito, e ciò sulla scorta delle valide argomentazioni (che a breve analizzeremo) fornite dai concorsandi, facendo superficialmente propria la difesa della società Dromedian che ha materialmente partorito il quesito errato, ponendo in essere una ingiustificata “inversione di rotta” e ri-confermando invece la soluzione originariamente individuata. Tuttavia, tale “inversione” non è sostenuta da alcun dato normativo, mentre è oggettivo che il quesito non sia aggiornato o comunque sia “tronco” nella sua formulazione.

Che la “motivazione” di cui al Verbale 17 sia apodittica e contraddittoria viene in realtà comprovato dalla stessa P.a. ove, all'interno del detto verbale, si fa riferimento ad una certa *“difficoltà tecnica nell'esegesi e nella ricostruzione del dato normativo”*, in conseguente violazione di una serie di principi giurisprudenziali enunciati la necessità di chiarezza e completezza dei quiz a risposta multipla. In tal senso , la giurisprudenza nomofilattica amministrativa afferma che *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempri, tra le risposte da scegliere, quella indubitalmente esatta”* (cfr. T.A.R. , Napoli , sez. V , 12/05/2021 , n. 3145; Consiglio di Stato , sez. II , 05/10/2020 , n. 5820).

E pertanto delle due l'una: un quesito che richiede uno sforzo interpretativo non può nello stesso tempo considerarsi inequivocabilmente corretto.

Ed ancora (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, sentenza 21/06/2021 n. 7346) ha affermato in tema di procedure concorsuali -tra le altre- che affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta IN TEMPI BREVI, per facilitare la speditezza della complessiva attività di

selezione, *siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti*. La Commissione esaminatrice come può assumere espressamente la difficoltà dell'esegesi del dato normativo del quesito elaborato da Dromedrian e poi ritenere che lo stesso sia rispondente ai principi vigenti in materia concorsuale sulla dovuta chiarezza e completezza nella formulazione del quesito. Non può non ritenersi che un'acclarata "*difficile esegesi del dato dato normativo*" possa pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato di un concorsando. Tantopiù che la suddetta "esegesi" neanche cita le partizioni inferiori dell'articolo a cui questo eventualmente si riferisce.

La correttezza formale di un quesito in ambito concorsuale assume connotati sostanziali del quesito stesso.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, i quesiti devono pertanto essere **formulati in maniera chiara, non incompleta** o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta **e non compromettere l'efficienza intrinseca del candidato** (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2015, n. 3060).

Le domande somministrate ai concorrenti, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, devono essere formulate in modo tale da facilitare la speditezza della selezione senza pregiudicare la par condicio tra gli aspiranti al posto di lavoro. Pertanto, i test devono essere formulati in maniera chiara, non equivoca o ambigua. (Tar Lazio, Sentenza 11048/2021).

Pertanto, la rettifica del 18.11.2022 comportante la non idoneità per il ricorrente è da ritenersi irragionevole ed illogica, mentre la prima rettifica era da considerarsi correttamente espletata vista la palese ambiguità ed incompletezza del quesito in questione.

L'informatività di un quesito rappresenta la qualità e a quantità di contenuto informativo che un testo presenta, sia in base al suo aspetto formale che in base all'intenzionalità comunicativa dell'emittente.

La corretta ed univoca informatività è quella specifica peculiarità che deve caratterizzare il quesito concorsuale, atteso che il candidato -che viene a trovarsi di fronte ad una non chiara ovvero incompleta proposizione del quesito -sarebbe privato della *chance* di vedersi assegnare il punteggio aggiuntivo relativo alla

domanda correttamente formulata e, d'altro canto, a fronte della domanda, così manchevolmente formulata, risulta corretta anche la scelta in concreto operata di non optare per alcuna delle risposte indicate, dal momento che nessuna di esse era palesemente e prontamente corretta.

Per la citazione di atti e fonti normative ci sono specifiche linee guida, così come definite nella Cd. *“Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e Suggerimenti”* così redatta di concerto tra l'Istituto di Teoria e Tecnica dell'Informazione Giuridica presso il CNR –ovvero ITTIG e l'Accademia della Crusca, il quale riporta- tra le altre- le regole per poter correttamente citare i riferimenti normativi. Il riferimento (o rinvio) normativo si ha tutte le volte che il testo dell'atto amministrativo si riferisce ad un atto amministrativo. I criteri formali per la scrittura delle citazioni dei testi normativi sono riportati nelle regole da 43 a 51, nonché all'allegato 1 della medesima Guida.

Per le citazioni di testi normativi italiani, comunitari e internazionali bisogna attenersi alle formule e ai criteri contenuti in Allegato 1, che Qui sommariamente si riportano:

a) **Regola 45.** Quando si cita una parte di un atto normativo, ad esempio, un comma o una singola disposizione, contenuta in un atto diverso o nello stesso atto, si menziona, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale parte. Le partizioni sono citate in ordine decrescente, separate dalla virgola e precedono la citazione dell'atto (esempio *Art 1, comma 2, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400*). Della Regola 45, si cita pedissequamente il punto 2: ***“Per ragioni di CHIAREZZA, la citazione deve arrivare sino alla partizione del livello più basso necessario per individuare la parte del testo citato”***.

b) **Regola n. 47:** *“Nella citazione di partizioni di atti comunitari, unionali o interazionali, si segue la terminologia adoperata in tali testi”*.

Pertanto, ove si assumi giuridicamente valido il mero riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, – e non lo è- il testo consolidato della Direttiva Macchine – ove questo nel riferimento normativo comprende la lettera *m*), quest'ultima non può non essere citata; o meglio , se nella visione “allargata” della Direttiva Macchine come intesa dalla Commissione esaminatrice su indicazione di Dromedian, esiste per integrazione successiva una lettera *m*), aggiunta dalla Direttiva 127/2009/ce, questa non può essere omessa, ma deve essere citata.

Il quesito, in riferimento alla macchine a pesticidi (l'uniuca che comprende tale riferimento) non cita la lettera m).

c) Ed ancora. **Regola n. 48.** “Riferimento all’art o a partizione inferiori all’articolo” testualmente enuncia: ***“Il riferimento normativo indica di norma con PRECISIONE il numero dell’articolo contenente la disposizione richiamata e indica ANCHE, se il riferimento non è su tutto l’articolo, le partizioni inferiori”.***

Il riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sicurezza per le macchine a pesticidi, non è infatti riferita tutto l’art 2, ma **solo ed esclusivamenete** alla lettera m), artatamente omessa nella formulazione del quesito.

d) Ed ancora. **Regola 50.** “Riferimenti ad atti modificati”. *“Nei riferimenti ad atti modificati, oltre ad una funzione normativa, si può rintracciare anche una funzione informativa. Il riferimento svolge una funzione informativa se vengono menzionate le modifiche all’atto o alla specifica disposizione citata. Quanto il riferimento svolge una funzione informativa vanno menzionate le modifiche dell’atto (omississ) o all’articolo (se viene citato l’articolo o le sue partizioni). Nel primo caso – modifica all’atto-basta ricordare l’atto; nel secondo caso – modifica all’articolo- bisogna citare anche i singoli articoli così come modificati. ...Omissis.. “.*

Non si può -e non si deve- negare l’essenziale funzione informativa di un quesito concorsuale per tutti principi sopra esposti.

Ancora in tale caso la mancata citazione della lettera m), rende il quesito inequivocabilmente troncato ed incompleto.

Giova precisare che l’articolo 2 – citato espressamente nel quesito della domanda- viene rubricato dalal direttiva “Definizioni” e si riferisce a diverse ed innumerevoli definizioni per inquadrare e meglio specificare l’ambito di applicazione della Direttiva. Lo stesso è materialmente strutturato da un elenco in numerazione alfabetica di definizioni che arriva fino alla lettera l) nel testo originario , poi alla lettera m), e finanche alla lettera n-bis), con le successive modifiche ed integrazioni nel testo consolidato.

La lettera “m” viene aggiunta in integrazione all’art 2, secondo comma ed il punto 2.3 dell’allegato 1 in seguito dalla pubblicazione del D.lgs 17/2010, che viene così integrata con le disposizioni della **Direttiva 2009/127/ce, in materia di macchine pesticidi.** La lettera m) così recita:

m) requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute: disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti alla presente direttiva.... Omissis – al capoverso successivo della lettera m – I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato 1. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 di detto allegato”.

Per ritenere la risposta al quesito inequivocabilmente certa ed univoca, il quesito avrebbe dovuto avere la seguente formulazione:

- “A norma dell'art. 2 – lettera m) della Dir. 2006/42/CE, così come integrato dalla lettera n- bis del D.Lgs 124 del 22 giugno 2012 e del punto 2.3 dell'allegato 1 del D.lgs 17/2010, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato 1 alla medesima direttiva riguardano:”

In tal caso, la risposta 3) sarebbe stata CERTAMENTE univoca, chiara ed intellegibile.

Per tutto quanto sopra espresso, **il riferimento normativo è palesemente tronco, incompleto e non sufficientemente chiaro**, in ragione alla correlazione tra quesito proposto e risposta certamente univoca, ovvero la sua funzione informativa.

È il caso di precisare inoltre che l'art 2 della citata Direttiva Macchine, ancorchè aggiornato nei termini di cui al punto che precede, fa espresso riferimento **anche ad un allegato V**, quindi vi è incertezza anche sull'individuazione dell'allegato corretto focalizzare. **Anche il riferimento alla parola “allegato” quindi non è chiaro, certo ed univoco, non essendo espressamente identificato.**

Si precisa che la direttiva 2006/42/CE – ha ben 11 allegati (*sic!*) senza l'indicazione dell'allegato di riferimento e nel poco tempo a disposizione è difficile capire - senza specifica indicazione normativa- a quale allegato si riferisce il quesito. L'art. 2 cita due allegati: l'allegato 5 e l'allegato 1; quest'ultimo solo a seguito di integrazione normativa nei termini su esposti.

Ancora, la mancata citazione del numero dell'allegato, rende il quesito inequivocabilmente tronco ed incompleto.

*

Sostanzialmente il candidato non era posto in grado di capire “inequivocabilmente” la specifica normativa di riferimento, nonché la

specifica lettera, nonché lo specifico allegato per poter rispondere in maniera pronta e univoca al quesito, il quale pertanto deve ritenersi palesemente incompleto ed ambiguo.

*

Da un punto di vista più prettamente giuridico, è il caso di rilevare che seppur una normativa integra una precedente, quest'ultima deve essere quantomeno citata con espressa previsione ed integrazione ALMENO con l'acronimo smi (e successive modifiche ed integrazioni) per l'individuazione della corretta e più ampliata normativa, ovvero con la dicitura testuale ***“come da ultimo modificato / integrato”***. Anche in tal senso il quesito sarebbe stato “sano”.

Ancora, a suffragio di quanto ivi dedotto ed articolato, è innegabile che il quesito- così come formulato- **rimanda a sezioni dell'articolo 2 che “giuridicamente”** – in Gazzetta Ufficiale e relativamente a quello specifico riferimento- non esistono. La Direttiva Macchine 2006/42/CE così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene alcuna lettera *m*) e senza alcun riferimento alle successive modifiche ed integrazioni, di fatto si rimanda ad una definizione che non è ivi prevista.

L'art 2 e la definizione alla quale il quesito intende riportarsi non è giuridicamente ed immediatamente riconducibili al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel testo originario della Direttiva Macchine, infatti, non vi è alcuna lettera *m*).

La lettera m) è riferibile al Testo Consolidato, ma nel quesito proposto non vi è alcun tale specifico riferimento al Cd. Testo Consolidato, ovvero a successive modifiche ed integrazioni, ovvero ad atti che la integrano o modificano formalmente.

Il Testo consolidato, inoltre, non ha valenza giuridica, ma di mera consultazione, pertanto il documento correlato “Deve essere preso in considerazione” per la sua valenza come pubblicato in Gazzetta Ufficiale (così come chiarito da Eurlex nel riscontro fornito ad un quesito posto in materia ; cfr. doc. all. in atti). Nel testo originario della Direttiva Macchine 2006/42/CE come pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene alcuna lettera *m*). Come detto, questa viene aggiunta solo in seguito dalla lettera *n- bis* del D.Lgs 124 del 22 giugno 2012 e del punto 2.3 dell'allegato 1 del D.lgs 17/2010, a cui seguono le relative e distinte pubblicazioni ufficiali in Gazzetta Ufficiale.

In altri termini, **non vi è quindi coincidenza “ufficiale” con quanto richiesto dal quesito e quanto presente in Gazzetta Ufficiale.**

Il quesito andava quantomeno integrato in materia con il riferimento alla **direttiva 2009/127/ce, in materia di macchine pesticidi**, che andava ad integrare e modificare la Direttiva Macchine **2006/42/CE**.

Di conseguenza, il quesito è giuridicamente errato , decettivo e/o fuorviante, non sufficientemente completo della sua corretta informatività.

Tanto premesso, corre l'obbligo di rammentare che affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test **scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali e con citazioni normativi opportune.**

Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

In particolare, l'orientamento giurisprudenziale prevalente (ex multis, cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, sentenza 21/06/2021 n. 7346) ha affermato in tema di procedure concorsuali -tra le altre- che "i quesiti devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta". Invero, affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R.

Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Nella fattispecie in esame, invece, il quiz sopra indicato è di certo incompleto nella sua formulazione, sussistendo ampi margini di opinabilità.

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018

Nel caso di specie, invece, il quesito formulato dall'amministrazione oggetto di sindacato non reca, anzi per come formulato, non può recare una risposta inequivocabilmente corretta. Poiché il dubbio e l'ambiguità è insito nel quesito, o meglio nella formulazione dello stesso.

L'esegesi del dato normativo è incontrovertibilmente- oltre che difficile- anche incompleta, per tutte le censure giuridiche e formali sopra segnatamente indicate dalle quali emerge *de plano* un giudizio d'irragionevolezza del quesito: nella specie l'incompletezza nella citazione della fonte normativa e della illogicità della formulazione.

Le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

*

Ed ancora.

Letteralmente, la correlazione tra il quesito così come posto (tronco ed incompleto) e la risposta data per corretta - è illogica.

Se **NON** si fa riferimento ad una lettera specifica e sapendo - e ponendo -che l'art 2 della Direttiva Macchine 2006/42/CE rappresenta un **“elenco letterale”** di definizioni, per logica grammaticale e deduttiva deve escludersi la risposta contenete l'avverbio “unicamente”.

Pertanto, logicamente vi si escludono tutte le risposte comprensive dell'avverbio "Unicamente"; ivi comprendendo anche quella data per certa dalla Commissione. Tale illogicità verrebbe a mancare- invero- se fosse chiaramente indicato nel quesito la corretta lettera ed allegato che individuava fuor dubbio la risposta corretta e univoca.

Il quesito avrebbe dovuto avere – semmai- la seguente formulazione:

*“A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE – **tra le altre-** i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente, stabiliti in allegato I alla medesima direttiva riguardano:”*

Come già precisato sopra, (cfr. Regola 48), se l'articolo – così come citato- non si riferisce “unicamente” alla disposizione richiesta, **“il riferimento normativo indica- deve indicare- di norma con precisione il numero dell'articolo contenente la disposizione richiamata e indica anche, SE IL RIFERIMENTO NON E' SU TUTTO L'ARTICOLO, le partizioni inferiori”**.

La Commissione, invero “non deve tendere tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui debba scegliere o dover scegliere la “ meno errata” o “approssimativamente più accettabile”, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile, proprio in base ai principi della riserva di scienza alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio delle propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo (così Cons. Stato n. n. 6756, cit- così anche da ultimo Tar Lazio del 14.11.2022 n.14945/2022 e 14940/2022)

La presenza di un errore o di una mancanza nella stessa formulazione quesito assume un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante.

*

In riferimento al caso di specie, il quesito contestato è connotato da elementi di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che il quesito in questione nell'impugnativa in esame presenti, per quanto sinora argomentato, i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sui candidati ricorrenti. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio* concorsorum, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

10. Violazione dell'art. 1, co.2, del DPR n. 487/1994.

11. Violazione dell'art. 51 Cost.

12. Violazione del principio di trasparenza amministrativa.

13. Violazione del legittimo affidamento.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità dell'agere amministrativo.

Per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo, **atteso che la questione sottesa che si intende censurare è squisitamente di natura giuridica, e non propriamente tecnica , facendo valere quei principi vigenti in materia di tecnica giuridica per i riferimenti normativi, rapportati ai principi vigenti e noti in materia concorsuale.**

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove

concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinvia le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Sarebbe, dunque, opportuno annullare il provvedimento di rettifica del 18.11.2022 poiché il quesito è per quanto argomentato incompleto e ambiguo, di conseguenza procedere al ripristino del punteggio per come inizialmente aggiornato, per un valore di 21,625 punti, ammettendo infine il ricorrente alla fase di valutazione titoli (cd. prova di resistenza).

*

Vale poi la pena sottolineare che il nuovo aggiornamento dei punteggi della prova del concorso è avvenuto **dopo più di 3 mesi dalla sopravvenuta idoneità** del ricorrente.

Orbene, a seguito degli aggiornamenti del 04.08.2022 e del 05.09.2022, il ricorrente, essendo risultato idoneo, ha riposto incolpevolmente nell'agire amministrativo un legittimo affidamento sullo status di "Idoneo" tale da far sorgere un vero e proprio interesse legittimo già scaturente dall'atto prodromico all'emissione della graduatoria e dalla pubblicazione del numero degli idonei, in cui lo stesso vi faceva parte.

Il danno cagionato da tale e scellerato ripensamento è *in re ipsa*.

*

➤ **Illegittimità derivata**

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria di merito sia illegittima unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità dell'Avviso di aggiornamento del nuovo punteggio del 18.11.2022, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero

di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

*

- **Sulla richiesta di risarcimento del danno per equivalente**

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si attribuisse un punteggio maggiore a parte ricorrente e non la si inserisse nella graduatoria di merito e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni subiti (la mancata copertura di un posto di lavoro) sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che parte ricorrente avrebbe ottenuto con il superamento delle prove concorsuali, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*.

Appare doveroso rappresentare che il ricorrente, nelle more dell'uscita della graduatoria del concorso *de quo*, e facendo legittimo affidamento sulla pubblicazione istituzionale sul sito del numero degli idonei, ove la stessa certamente era conteggiata, ha ritenuto di non approfondire ulteriormente gli studi di altri concorsi pendenti nelle more dell'uscita della graduatoria del presente concorso.

Il nesso di causalità è evidente: il modus operandi della PA, illogico, contraddittorio ed irragionevole, ha impedito al ricorrente di essere incluso nella graduatoria di merito e in ogni caso di vedersi assegnare un maggior punteggio, precludendogli la possibile di prestare servizio.

E' appena il caso di sottolineare che l'inidoneità di parte ricorrente è causata esclusivamente da errori imputabili alla Pubblica amministrazione, ovverosia l'emissione di una rettifica ingiusta e l'erronea formulazione del quesito sopra indicato.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (sospensione della procedura, ammissione con riserva al successivo step, rettifica anche con riserva del punteggio, con contestuale riesame della posizione del ricorrente entro un lasso di tempo congruo, ovverosia remand), considerato che sta per essere avviata la fase di scelta e assegnazione delle sedi secondo l'ordine espresso dai vincitori e consequenzialmente avverranno le assunzioni previa stipula dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso cd. fast track.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'**evidente** pregiudizio subito dal ricorrente nell'assegnazione dei punti sul quesito indicato in narrativa; considerato, da un lato, il rischio di esaurimento dei posti e, dall'altro, la celerità che connota l'iter concorsuale, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto del ricorrente venga tutelato, nell'attesa della sentenza di merito.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, e tanto non sarebbe giusto considerata la palese fondatezza delle argomentazioni Quivi addotte. Una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, al ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Premesso che **la Graduatoria non consente di individuare altri controinteressati rispetto a quelli a cui si è fatta notifica (in quanto manca sia il dato di residenza che la data di nascita dei concorsisti e quindi rende oggettivamente impossibile individuarli) e né tantomeno la P.a. ha riscontro la richiesta indicazione dei controinteressati inviata a mezzo pec in data 29.12.2022 (cfr. doc. all. in atti)**, soltanto qualora il Collegio non ritenga

sufficienti le notifiche già eseguite, *si chiede* di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

In ogni caso, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza (per le ragioni suddette), la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Giudice la ritenga opportuna.

Tutto ciò premesso, Voglia Codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

- **in via preliminare:** considerata l'oggettiva difficoltà di individuare i controinteressati in riferimento al provvedimento impugnato nonché il potenziale numero indefinito di soggetti da ritenersi effettivamente tali, ove e soltanto se ritenuto opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami ex art. 41 cpa nelle forme ritenute più opportune;

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo del ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro un congruo termine, ammissione con riserva al successivo step procedurale e/o ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti di interesse, riconoscendo di conseguenza a parte ricorrente il + 0,75, sulla domanda indicata in ricorso, con conseguente aumento del punteggio complessivo assegnato (a 21,625) e ammissione alla fase di valutazione dei titoli; in subordine, disporre il risarcimento dei danni in favore del ricorrente per equivalente.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che come da modulo allegato il ricorrente è esente dal versamento del Contributo unificato avendo reddito inferiore alle soglie di legge..

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 13.01.2023

Avv. Danilo Granata